



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI
DISTRETTO SOCIO SANITARIO D30
COMUNE CAPOFILA PATTI

Patti – Brolo – Ficarra – Floresta – Gioiosa Marea - Librizzi – Montagnareale
Oliveri – Piraino – Raccuia – San Piero Patti – Sant'Angelo di Brolo – Sinagra – Ucria

AVVISO PUBBLICO

Il Comune di Patti, in qualità di Comune capofila del Distretto socio sanitario n.30- AOD N. 1

RENDE NOTO CHE

Visti:

- il D.R.S. n.1528 del 06/09/2022;
 - la Legge 8 novembre 2000, n. 328, “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 18 della legge medesima che prevede l’adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
 - il Decreto ministeriale del 27 ottobre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 10 dicembre 2020 al n.2800 e pubblicato nella gazzetta ufficiale – serie generale n.17 del 22 gennaio 2021, con il quale il ministro per le pari opportunità di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha stabilito i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020;
 - l’art.1, comma 255, della citata legge 30 dicembre 2017, n.205, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero nei soli casi indicati dall’art. 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18;
 - la Deliberazione di giunta regionale n.360 del 25 luglio 2022, di apprezzamento del “programma attuativo del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” per l’annualità’ 2018-2019-2020 in favore dei caregivers familiari sotto forma di trasferimento monetario” bonus caregiver”;
 - l’art. 2 del D.R.S. n.1528 del 06.09.2022 dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro-dipartimento della famiglia e delle politiche sociali che ha disposto la liquidazione della somma per il distretto D30 – Comune capofila Patti- pari ad € 52.394,00 così’ suddivisa:
 - € 34.056,10 per i caregivers - disabili gravi;
 - € 18.337,90 per i caregivers - disabili gravissimi.
- è concesso un contributo economico, una tantum, che verrà erogato nei limiti delle risorse stanziare ed indicate nel Bilancio Regionale, sulla base del numero di istanze richieste sia per i caregiver dei soggetti disabili gravi, sia per i caregiver dei soggetti disabili gravissimi a coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare.
- la determina n. 704 del 13.12.2022 “Bonus caregiver- contributo economico una tantum per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari di soggetti affetti da disabilità grave e gravissima (F.N.A. Stato-Fondo anni 2018-2019-2020) approvazione dello schema di Avviso e modulistica. Impegno di spesa.
 - il relativo Avviso Pubblico n. 2851 con scadenza il 31.12.2022;
 - in part. la nota prot. n. 3276 del 30.01.2023 dell’assessorato della Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche Sociali avente ad oggetto: fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare- annualità 2018-2019 e 2020 di cui al D.R.S. n. 1528 del 6 settembre 2022- Direttiva

neua quale si precisa cne:

- per quanto concerne la presentazione delle istanze, da parte del caregiver, le stesse devono essere inoltrate al Comune di residenza del soggetto con disabilità;
- per quanto concerne la possibilità di presentare più istanze al caregiver che assiste più persone disabili allo stesso può essere concessa e conseguentemente ricevere più contributi;
- le istanze presentate dai caregiver familiari devono essere riferite alla disabilità riconosciuta negli anni cui il decreto fa riferimento, 2018-2019-2020, con esclusione di quelle la cui disabilità è stata riconosciuta negli anni successivi;
- se il disabile è già deceduto alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico del Distretto, il caregiver potrà presentare l'istanza e avere il diritto al beneficio per le annualità di riferimento 2018-2019-2020 e fino a quando il soggetto disabile risultava in vita,
- se il disabile risulta ricoverato presso una struttura assistenziale, il caregiver non ha diritto a percepire il beneficio in quanto come stabilito dall'art. 1 comma 2, del D.P.C.M. del 27 ott. 2020 le risorse sono finalizzate:
 1. ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
 2. a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

SONO RIAPERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, PRECISANDO CHE SONO FATTE SALVE LE ISTANZE DI CUI AL PRECEDENTE AVVISO.

Preso atto che sono disabili gravissimi i soggetti che, previa valutazione multidimensionale dell'ASP, sono stati riconosciuti gravissimi ai sensi dell'art. 3 del DM del 26/09/2016 e, a seguito di sottoscrizione del Patto di Cura, percepiscono il contributo economico.

Sono disabili gravi coloro che sono riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92 o siano soggetti invalidi al 100% con riconoscimento della indennità di accompagnamento, ai sensi della legge n. 18/80. Possono presentare istanza tutti i caregiver dei disabili gravi e dei disabili gravissimi residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 30.

Il presente Avviso è volto al sostegno dell'attività di cura ed assistenza, effettuata su base volontaria, non professionale, dal caregiver familiare, come definito all'art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017. Il caregiver familiare si connota quale risorsa che si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio.

Possono beneficiare del contributo coloro che, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo, svolgono le funzioni di caregiver familiare, inteso ai sensi dell'art. 1 co, 255 della L. 27/12/2017, n.205, quale "persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della L. 20/05/2016, N. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero o, nei soli casi indicati dall'art. 33, co. 3, della l. 104/92, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della L.205/2017 art. 1.Sono caregiver anche dei soggetti di cui all'art. 33 comma 3 della L.104/92.

Possono presentare domanda di accesso al contributo di cui al presente Avviso i caregiver familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) residenza in uno dei Comuni del Distretto socio sanitario n.30;
- 2) cittadinanza italiana, di uno dei Paesi comunitari o non appartenenti alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi;
- 3) maggiore età e condizioni di autosufficienza;
- 4) consenso della persona assistita, di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

La sussistenza dei requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 16 DPR 445/2000.

L'amministrazione comunale ricevente la domanda procederà a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

La domanda, a firma del richiedente il beneficio, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica (parte integrante e sostanziale del presente avviso), compilata in ogni sua parte e sottoscritta, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 38 del DPR N. 445/2000, allegando copia documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore e, laddove necessario, copia del permesso di soggiorno.

Nella dichiarazione dovrà essere esplicitato l'IBAN da utilizzare per l'accredito del contributo.

L'istanza può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dei Comuni del Distretto D30 e fino al 03-03-2023 con una delle seguenti modalità:

- a mano, presso l'Ufficio Protocollo del comune di residenza;
- tramite posta elettronica certificata (pec) agli indirizzi dei Comuni del Distretto D30.

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate o dopo la scadenza del termine.

Dopo la scadenza del termine, i Responsabili degli Uffici afferenti al Distretto D30 provvederanno all'istruttoria delle istanze pervenute e alla redazione di un elenco provvisorio.

Del che, l'Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario n. 30 prenderà atto e procederà alla redazione di un elenco definitivo.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni di residenza afferenti al Distretto sociosanitario n. 30.

Ai sensi del REG. UE 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali fornito per aderire al presente avviso sarà finalizzato all'espletamento della procedura di cui trattasi, nonché per lo svolgimento di funzioni istituzionali, l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, per l'assolvimento di obblighi di legge ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, con modalità telematiche e/o manuali, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità sopra indicate. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla procedura medesima.

Il Responsabile 8° Settore

Welfare, Politiche Giovanili e partecipazione civica

Dott. Pietro Manganaro



Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Dott. Carmelo Gianluca Bonsignore

